

# E.C.M. Educazione Continua in Medicina

Ogni anno i professionisti della salute devono seguire eventi formativi obbligatori e raggiungere 150 crediti nel triennio di riferimento, ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti, senza più avere un minimo e un massimo annuali.

**Triennio 2014 - 2016 : 150 crediti** Termine ultimo per il recupero debito formativo 31 dicembre 2021

**Triennio 2017 - 2019 : 150 crediti** Termine ultimo per il recupero debito formativo 31 dicembre 2021

**Triennio 2020 - 2022 : 100 crediti** (Grazie al Bonus di 50 crediti per l'emergenza Covid)

Per monitorare la propria posizione è consigliata, ad ogni professionista, l'iscrizione al portale CoGeAPS

<https://application.cogeaps.it/login/>

Nel dicembre 2016 la Commissione Nazionale per la formazione continua ha approvato la nuova delibera per i "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" (Educazione Continua in Medicina) che sostituisce la precedente regolamentazione.

## Conseguimento crediti

- **Residenziale:** tutti quegli eventi che prevedono la presenza fisica del formatore. Fanno parte di questa categoria convegni, corsi, congressi, simposi, workshop, tavole rotonde, corsi di aggiornamento, corsi di addestramento, tutoraggi, tirocini e frequenze cliniche
- **FAD** (formazione a distanza): fanno parte di questa categoria i corsi che prevedono formazione tramite testi, audio e video tapes, CD-ROM, on line learning, file audio e include diverse modalità con cui è possibile comunicare con interlocutori localizzati in sedi diverse
- **FSC** (formazione sul campo) in cui vengono utilizzati direttamente per l'apprendimento i contesti, le occasioni di lavoro e le competenze degli operatori impegnati nelle attività assistenziali

## Esoneri

- corso di specializzazione,
- dottorato di ricerca,
- master,
- corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del Murst del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,

- certificati ed altri titoli;
- formazione complementare; es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 **“Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza”** di cui al Dpr 28 luglio 2000, n. 270, Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
- corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) **“Piano di interventi contro l'Aids”** di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990.
- tutela della gravidanza
- operatori sanitari che assumono incarichi di alta amministrazione di natura gestionale (a titolo esemplificativo Direttori generali dei Ministeri e delle Agenzie nazionali)

### Esenzioni

- Congedo maternità e paternità (il congedo per maternità non dà diritto a crediti, ma dà diritto all'esenzione dell'obbligo formativo nella misura di 4 crediti per ogni mese in cui l'attività lavorativa è sospesa) dovrà essere fornito al CO.Ge.a.PS con tutte le informazioni (periodo, gravidanza a rischio, astensione obbligatoria o facoltativa etc).
- Periodi con diritto all'esenzione: Interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza a rischio Interdizione obbligatoria dal lavoro per condizioni ambientali pregiudizievoli senza possibilità di allontanamento mediante spostamento ad altre mansioni Astensione obbligatoria per maternità (e paternità in determinate situazioni) Congedo parentale Congedo per malattia del figlio Adozione e affidamento preadottivo Adozione internazionale con aspettativa non retribuita per la durata dell'espletamento delle pratiche Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap.
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie e/o invalidanti così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza